



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 73 del decreto legge 21 luglio 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha introdotto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

Vista, altresì, la delibera n. 75 dell'8 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che detta le linee guida per lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici giudiziari;

Visto il Bando prot. n. 736 in data 21 ottobre 2022, con cui è stata indetta la procedura, per la selezione di n. 50 tirocinanti, da avviare al periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi ai sensi del citato art. 73, d.l. 69/13;

Visto l'elenco allegato alla relazione istruttoria del Segretario Generale in data 6 dicembre 2022, prot. n. 856;

DECRETA

Art. 1

È approvato l'elenco degli aspiranti tirocinanti, di cui alla relazione del Segretario Generale prot. n. 856/2022, da immettere presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, a supporto dell'attività del magistrato e dell'Ufficio del processo amministrativo istituito presso ciascuna Sezione esterna di questo Tribunale:

COGNOME	NOME
ALBERTO	GIULIA
BARASSI	FEDERICO
DE ANGELIS	LUCA
FRAJIAD	DOMENICO
FUSCO	MARTINA
MARIANI	GIANLUCA
MIGLIO	CAROLINA
PACE	GIORGIA
SAMBATI	ANTONIO GIULIO
SANTILLI	ELENA

Art. 2

Gli aspiranti tirocinanti sono tenuti a prestare il proprio assenso entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, comunicandolo al seguente indirizzo mail: segreteriaiprestar.rm@giustizia-amministrativa.it.

Gli aspiranti tirocinanti che presteranno il loro assenso saranno contattati per le attività preordinate all'avvio del tirocinio.

L'avvio del periodo di tirocinio è subordinato all'acquisizione da parte di questo Tribunale di due distinte polizze, concernenti rispettivamente:

- la copertura assicurativa per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica o, comunque, a cagione del

tirocinio svolto, con un massimale minimo per sinistro di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00);

- la copertura assicurativa per eventuali danni causati a persone o cose, con un massimale minimo per sinistro di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

art. 3

Il tirocinio formativo avrà una durata di 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dei singoli accordi individuali.

Art. 4

Con successivo decreto si procederà all'assegnazione dei tirocinanti sottoscrittori degli accordi individuali agli uffici per il processo amministrativo, attivati presso le Sezioni esterne Prima, Seconda, Terza, Quarta e Quinta del Tribunale.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Roma, 06/12/2022

Antonino Savo Amodio
